

ENERGIA: TAR Lazio, Sezione Quinta, 14 febbraio 2024, n. 2979.

1. Impugnazione PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152 del 2006 - Notifica al controinteressato presso il domicilio eletto in sede procedimentale e non presso la sede legale - Nullità della notifica.

2. Impugnazione PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152 del 2006 - Correttezza giuridica del provvedimento - Valutazione secondo i riferimenti normativi vigenti al momento della adozione della decisione finale.

1. *"... il ricorso deve effettivamente essere dichiarato irricevibile per omessa tempestiva notifica alla controinteressata atteso che la prima notifica deve ritenersi tamquam non esset. A tal fine, infatti, deve evidenziarsi che il domicilio eletto in sede procedimentale dalla controinteressata non poteva avere effetto anche sul piano giurisdizionale, peraltro illo tempore neanche meramente ipotetico, considerato che è noto, invece, che ai fini della notifica di atti giudiziari occorre che tale dicitura sia espressamente prevista in sede di elezione di domicilio. Ne consegue, quindi, che nella fattispecie era onere di parte ricorrente, prima della notifica del ricorso, di verificare presso la Camera di Commercio ove fosse radicata all'attualità la sede legale del destinatario della notifica (alla stessa stregua, in caso di persona fisica, mediante rilascio di un certificato di residenza)..."*

2. *"... il ricorso è comunque infondato nel merito, posto che in via generale la correttezza giuridica della determinazione assunta all'esito di una conferenza di servizi – ossia il rilascio del P.A.U.R. in contestazione - deve essere valutata secondo i riferimenti normativi vigenti al momento della adozione della decisione finale, non assumendo invece rilievo anche il momento relativo alla successiva fase di integrazione dell'efficacia (nella fattispecie, la successiva comunicazione del P.A.U.R.), sicché l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia e dei vincoli paesistici – rispetto ai quali parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati - nell'intervallo temporale tra la conclusione formale della conferenza di servizi e la pubblicazione della decisione assunta all'esito della medesima non possono assurgere a parametri di sindacato normativo..."*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, di -OMISSIS- e di Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che parte ricorrente ha adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento della determinazione -OMISSIS- —Direzione Ambiente — Atti Dirigenziali di Gestione, con cui veniva rilasciato, alla controinteressata -OMISSIS- s.r.l, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art.27bis del TU Ambiente, sul progetto di intervento di realizzazione di un impianto agrofotovoltaico in Comune di-OMISSIS-.

- che nel costituirsi in giudizio la controinteressata ha eccepito *“l'irricevibilità del ricorso avverso in quanto notificato all'odierna controinteressata oltre il termine di 60 giorni previsto dal c.p.a. Invero, l'impugnato provvedimento di PAUR è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio n. 17 del -OMISSIS- e, come anticipato in narrativa, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla -OMISSIS- S.r.l. solamente in data 5.05.2023, ben oltre il termine perentorio di 60 giorni. Considerato che la Società è l'unico soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni resistenti, titolare di una situazione soggettiva giuridicamente qualificata alla conservazione del provvedimento impugnato, il ricorso avverso risulta tardivo anche in relazione al termine di notificazione ad almeno un controinteressato prescritto, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli artt. 29, co. 1, e 41, co. 1, c.p.a. Donde la manifesta irricevibilità, anche sotto tale profilo, del ricorso introduttivo del presente giudizio”;*

- che con successiva memoria parte ricorrente replicava, al riguardo, che *“la notifica del ricorso alla società -OMISSIS- è stata effettuata in primo luogo il 29 aprile 2023 e quindi tempestivamente presso il domicilio dichiarato e mai modificato in sede di presentazione dell'istanza di apertura del procedimento e confermato dalla Città Metropolitana di Roma nella sua autorizzazione unica del 27 gennaio 2023 inserita all'interno del P.A.U.R. pubblicato sul B.U.R.L. del 28 febbraio 2023. Soltanto*

dopo il mancato ritiro del ricorso da parte della -OMISSIS- presso il domicilio dichiarato in sede di procedura e quindi eletto dalla società per la procedura stessa il 5 maggio 2023 è stata rinnovata la notifica alla -OMISSIS- presso la sede legale nel frattempo modificata e risultante alla Camera di Commercio di -OMISSIS-”;

- che all’udienza del 22 novembre 2023 la controinteressata replicava, a sua volta, evidenziando che la seconda notifica in questione non poteva qualificarsi, *strictu iure*, come rinnovazione della notifica del ricorso in quanto la prima notifica era invero nulla perché sbagliata, con conseguente irricevibilità del ricorso per tardiva notifica alla controinteressata;

Visto l’art. 74 c.p.a, secondo cui “*nel caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità [...] il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme*”;

Ritenuto:

- che il ricorso deve effettivamente essere dichiarato irricevibile per omessa tempestiva notifica alla controinteressata atteso che la prima notifica deve ritenersi *tamquam non esset*. A tal fine, infatti, deve evidenziarsi che il domicilio eletto in sede procedimentale dalla controinteressata non poteva avere effetto anche sul piano giurisdizionale, peraltro *illo tempore* neanche meramente ipotetico, considerato che è noto, invece, che ai fini della notifica di atti giudiziari occorre che tale dicitura sia espressamente prevista in sede di elezione di domicilio. Ne consegue, quindi, che nella fattispecie era onere di parte ricorrente, prima della notifica del ricorso, di verificare presso la Camera di Commercio ove fosse radicata all’attualità la sede legale del destinatario della notifica (alla stessa stregua, in caso di persona fisica, mediante rilascio di un certificato di residenza);

- che, *ad abundantiam*, il ricorso è comunque infondato nel merito, posto che in via generale la correttezza giuridica della determinazione assunta all’esito di una conferenza di servizi – ossia il rilascio del P.A.U.R. in contestazione - deve essere valutata secondo i riferimenti normativi vigenti al momento della adozione della decisione finale, non assumendo invece rilievo anche il momento relativo alla successiva fase di integrazione dell’efficacia (nella fattispecie, la successiva

comunicazione del P.A.U.R.), sicché l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia e dei vincoli paesistici – rispetto ai quali parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati - nell'intervallo temporale tra la conclusione formale della conferenza di servizi e la pubblicazione della decisione assunta all'esito della medesima non possono assurgere a parametri di sindacato normativo;

- che l'esito complessivo del giudizio impone la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo – nei confronti della parte controinteressata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile perché tardivamente notificato alla controinteressata.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata -OMISSIS- che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Spese di lite compensate con riferimento ai restanti rapporti processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti